

Federazione Nazionale degli Ordini dei Biologi

Via Icilio 7 - 00153 Roma

TEL. 06 57090200

protocollo@cert.fnob.it

www.fnob.it

Roma, 12 dicembre 2025

Prot. 16092/2025

OGGETTO: *Riscontro “Esposto per criticità del Codice Deontologico del Biologo Nutrizionista in relazione alle competenze specialistiche in nutrizione sportiva ed estetica e in riferimento al doppio titolo professionale di Farmacista con specializzazione in Scienza dell’Alimentazione”.*

Gentile Avvocato,

la FNOB, pur essendo aperta a qualunque confronto e disposta a prendere in considerazione ogni esigenza degli iscritti, è obbligata, in primo luogo, a rammentarLe che l’art. 102 del R.D. 27 luglio 1934, n. 1265, vieta espressamente il cumulo tra l’esercizio della farmacia con quello di altra professione sanitaria.

Da tale punto di vista, Le segnalo che il Ministero della Salute, in più occasioni, ha già chiarito¹ che, sulla base della giurisprudenza formatasi in materia, il divieto di cumulo previsto dal citato art. 102 del R.D. 1265/1934 è da intendersi come cumulo soggettivo, nel senso che siffatto divieto ricade proprio sul singolo farmacista: è, in altri termini, possibile che un biologo iscritto all’albo svolga l’attività professionale di nutrizionista all’interno di una farmacia ma non è, invece, assolutamente possibile che questi, contemporaneamente, svolga attività che esulano da quelle che formano oggetto della professione di biologo, in quanto afferenti a quella di farmacista.

Pertanto, Le faccio, altresì, notare che nemmeno un farmacista può “prescrivere” farmaci - che è atto di tipo medico - ma solo dispensarli.

Inoltre, non Le sfuggirà che la FNOB può, da un punto di vista funzionale, occuparsi solo del perimetro dell’attività professionale dei biologi.

È, dunque, nell’ambito delle proprie competenze che la FNOB ha adottato la previsione che viene contestata nell’esposto, con cui - tuttavia - ci si è limitati a rimarcare una circostanza abbastanza ovvia, e cioè che laddove un biologo prescrivesse o consigliasse farmaci, terapie mediche o analisi cliniche, incorrerebbe nel gravissimo reato di esercizio abusivo della professione medica o di farmacista (il quale ultimo, peraltro, non può contemporaneamente svolgere quella di biologo e - come detto - non può comunque prescrivere farmaci).

¹ È possibile consultare, *on line*, la nota del Ministero della Salute – D.G. delle Professioni Sanitarie e delle Risorse Umane del Servizio Sanitario Nazionale prot. 0013410-P-09/03/2021 all’indirizzo https://www.ordinefarmacistimo.it/files/circolari_allegati/2021/12904A111.pdf.

Federazione Nazionale degli Ordini dei Biologi

Via Icilio 7 - 00153 Roma

TEL. 06 57090200

protocollo@cert.fnob.it

www.fnob.it

Anche con i migliori intendimenti, dunque, non pare vi sia davvero nessuno spazio, anche limitato, per prendere in considerazione la Sua istanza.

Cordiali saluti.

Il Presidente

Sen. Dr. Vincenzo D'Anna

